



DIEGO COLETTI
DEI ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA
EPISCOPUS LIBURNENSIS

Prot. n° 748/03/VD

Oggetto: annotazione sul registro dei battezzati della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica.

In riferimento all'istanza del Sig. [redacted] del 14 aprile 2003 con la quale l'interessato chiede di non essere più considerato membro della Chiesa Cattolica, si decreta quanto segue:

PREMESSO CHE

- per la Chiesa Cattolica il Sacramento del Battesimo conferisce uno *status* personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa Cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

CONSIDERATO CHE

- le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali, nelle quali è chiaramente riaffermato il pieno diritto della Chiesa Cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in ottemperanza della legge n. 675/1996;
- l'art. 2, § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza",

SI AUTORIZZA

- il Parroco della Parrocchia del Sacro Cuore, [redacted], ad apporre a margine dell'atto di battesimo del Sig. [redacted], ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione:

"In forza del decreto dell'Ordinario Diocesano prot. 748/03/VD in data 9 maggio 2003 si annota che il Sig. [redacted], nato a [redacted] il [redacted], ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa Cattolica" (data dell'annotazione e firma).

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di

ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cfr. cann. 874, § 1 e 893, § 1 del Codice di Diritto Canonico);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071, § 1, n° 5 del Codice di Diritto Canonico);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1184, § 1, n° 1 del Codice di Diritto Canonico);
- esclusione dai sacramenti (cfr. cann. 1331, § 1, n° 2 e 915 del Codice di Diritto Canonico).

Livorno, dalla Curia Diocesana 9 maggio 2003

L'Ordinario Diocesano

Mons. [redacted]

IL VICARIO GENERALE

Mons. [redacted]



Il Cancelliere della Curia Diocesana

Diacono [redacted]